

# Il conguaglio di fine anno del credito per imposte estere

Imerio Moneta \* e Sergio Lombardi \*\*

*Criteri e procedure che il sostituto d'imposta deve seguire ai fini del riconoscimento del credito d'imposta da conguagliare a fine anno ex art. 23, comma 3, Dpr n. 600 del 1973*

Il credito d'imposta per imposte estere è disciplinato dall'art. 165 Tuir, la cui attuale formulazione risente delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio successivamente al 1° gennaio 2004. Oltre a modificare i contenuti dell'articolo del Tuir relativo al credito per imposte estere, lo stesso Dlgs n. 344 ha rinumerato lo stesso, dal precedente art. 15, all'attuale art. 165. Ai sensi dell'art. 23, comma 3, Dpr n. 600/1973, l'erogazione del credito in oggetto da parte del sostituto d'imposta può avvenire in occasione del conguaglio di fine anno o di quello di cessazione. A seguito dell'introduzione della tassazione del reddito di lavoro dipendente, «*prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni*» sulla base delle retribuzioni convenzionali, interve-

nuta dal 1° gennaio 2001 con l'abrogazione dell'art. 3, comma 3, lett. c) Tuir, e la contestuale introduzione del comma 8-bis nell'art. 48 (ora 51) Tuir, a determinate condizioni, i redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche sono stati assoggettati a doppia imposizione.

Al fine di «alleviare» il contribuente da tale doppia imposizione, è previsto il meccanismo del credito per imposte estere.

## Computo del credito

Nel caso che prenderemo in esame attraverso la compilazione di foglio paga, Cud e 770, il reddito estero è stato prodotto in un periodo d'imposta precedente a quello in corso. Ai sensi dell'art. 165 Tuir, si intendono per imposte pagate all'estero quelle «*ivi pagate a titolo definitivo*».

Nello stesso articolo è indicata la formula di calcolo del credito d'imposta:

$$\frac{\text{Reddito estero}}{\text{Reddito complessivo}} \times \text{Imposta lorda (nei limiti dell'imposta netta)}$$

## I tre «paletti»

In conseguenza dell'attuale formulazione dell'art. 165 del Tuir, nel caso più frequente, in cui

l'anno di conseguimento del credito non coincide con l'anno di competenza (come nel caso del dirigente in esame), il credito risente di ben tre fattori (o limiti):

1. l'imposta italiana lorda dell'anno di competenza;
2. l'imposta italiana netta dell'anno di competenza;
3. l'imposta italiana netta dell'anno di conseguimento.

Nel caso concreto descritto, l'imposta netta italiana dell'anno trattata dal sostituto nell'anno in corso al momento del conguaglio non è capiente dell'importo del credito determinato attraverso il rapporto previsto dall'art. 165, illustrato al punto precedente.

Riepiloghiamo gli importi presenti nel nostro caso:

- reddito prodotto all'estero nel 2003<sup>[1]</sup>: euro 114.155,60;
- imposta estera definitiva versata nel 2003: euro 63.437,80;
- reddito complessivo nel 2003<sup>[2]</sup>: euro 118.290,00;
- imposta lorda nel 2003: euro 43.264,00;
- imposta netta nel 2003: euro 38.956,00.

In questa prima fase di calcolo, effettuata in base agli importi relativi al 2003, a fronte di un carico fiscale estero sostenuto per euro 63.437,80, si ottiene un credito «teorico» di euro 38.956,00

[1] Retribuzione convenzionale assoggettata ai fini fiscali in Italia.

[2] Il reddito complessivo preso in considerazione sarà quello noto al sostituto: il reddito di lavoro dipendente.

\* Responsabile Studi e Normativa del lavoro Accenture HR Services

\*\* Dottore commercialista in Roma

$$\text{Credito d'imposta (teorico)} = \frac{114.155,60}{118.290,00} \times 43.264,00 \text{ (nei limiti di } 38.956,00) = \text{€ } 38.956,00$$

il quale risente dei due «paletti» dell'imposta lorda 2003 e dell'imposta netta dello stesso anno, cui si allinea.

La fase successiva consiste nell'erogazione del credito in foglio paga. Nell'erogazione, oltre che del doppio tetto precedente, il sostituto d'imposta deve tener conto anche del terzo «paletto»: l'imposta italiana dell'anno di conseguimento, il 2005. Poiché attualmente il dirigente in esame è rientrato dal suo distacco, la sua retribuzione non risente più positivamente del «Trattamento Estero» (indennità e benefit concessi dall'azienda in conseguenza del distacco). Conseguentemente, il reddito imponibile si attesta ad euro 85.000,00 e l'imposta afferente all'anno corrente corrispondente a tale reddito, come determinata in sede di conguaglio, è pari ad euro 28.540,00.

Tale importo, costituendo l'ammontare massimo erogabile dal sostituto d'imposta, rappresenta il credito effettivo:

$$\text{Credito d'imposta (effettivo)} = \text{€ } 28.540,00.$$

### Documenti giustificativi

Nel caso il conguaglio avvenga in busta paga, il sostituto d'imposta, comunque soggetto al potere di accertamento sulle somme erogate e sulle ritenute operate, sarà tenuto ad acquisire una serie di documenti i quali giustificano l'erogazione del credito al dipendente (e la conseguente minore imposta versata). Sarà quindi cura dell'azienda acquisire i documenti comprovanti la definitività dell'imposta estera subita dal dipendente, nelle forme prescritte dalla prassi ministeriale sul tema e pertanto, alternativamente:

- dichiarazione dei redditi estera;
- ricevuta delle imposte estere versate;
- certificazione delle imposte estere trattenute da parte dell'eventuale sostituto estero;
- documenti del fisco locale, quali *tax assessment*, *tax clearance* o attestazione dei tributi versati. *Tax assessment*: a differenza del nostro ordinamento, che prevede contestualità fra la dichiarazione dei redditi ed il calcolo delle relative imposte, in altri Paesi (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo) l'imposta trova definizione in un momento successivo, attraverso l'emissione da parte del competente Ufficio delle Imposte di un documento recante gli importi dovuti o da rimborsare. Il dichiarante completa il proprio adempimento (e l'imposta diviene definitiva) nel momento in cui aderisce all'invito dell'Autorità fiscale locale, versando l'imposta a saldo o, nei casi di credito, quando l'imposta viene rimborsata.

*Tax clearance*: istituto applicabile in alcuni Paesi, fra i quali Brasile e Francia. Al termine del distacco, l'assegnato è tenuto a «chiudere» la propria posizione fiscale nel Paese in cui ha operato, saldando ogni pendenza con il fisco locale. A fronte di ciò, viene rilasciata la «tax clearance», apposita certificazione.

Nel caso (più comune) in cui l'anno di competenza non coincida con l'esercizio in corso, ed in presenza di altri redditi, oltre ai documenti relativi alla definitività d'imposta, il sostituto dovrà produrre la dichiarazione dei redditi italiana relativa all'anno di competenza (nell'esempio il 2003). Al calcolo del credito d'imposta concorrerà il reddito complessivo

dichiarato dal dipendente. In assenza di redditi personali, verrà considerato come complessivo il reddito noto al sostituto d'imposta (punto 1 del Cud).

### Erosione del credito d'imposta

Abbiamo appena esaminato gli effetti riduttivi dei tre «paletti» sul credito. Come conseguenza del rapporto algebrico di computo del credito d'imposta, altri fattori di erosione dello stesso sono:

- una limitata componente reddituale estera (conseguenza di distacco non svoltosi per l'intero esercizio perché effettuato o terminato in corso d'anno);
- la presenza di elevati redditi personali. Ricordiamo che ciò ha effetto solo a livello di dichiarazione dei redditi, in quanto il sostituto, nel computo del credito d'imposta, considererà esclusivamente i redditi di lavoro dipendente.

### Il conguaglio

Nel caso concreto, l'erogazione del credito d'imposta al dirigente in esame è apparentemente semplice. Il credito è infatti una competenza netta, erogata a valle del conguaglio di fine anno (nel nostro caso conclusosi con un saldo a debito di euro 1.108,00), e non concorre a formare imponibile fiscale e previdenziale, né Tfr. L'importo viene calcolato manualmente sulla base degli elementi del rapporto ex art. 165 nel modo appena descritto ed inserito nella procedura paghe.

Il credito, risultato in euro 28.540,00, abatterà l'imposta nel seguente modo:

- al dipendente verrà rimborsata in cedolino tutta l'imposta relativa al 2005;



prodotto all'estero, l'imposta pagata all'estero resasi definitiva, il reddito complessivo tassato in Italia, l'imposta lorda italiana e l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero.

Di seguito la compilazione applicabile al nostro caso per il modello Cud 2006:

Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	22	28.540,00
--	----	-----------

e  
per le relative annotazioni:

#### Annotazioni

**Cod. 12:** Nel punto 22 della parte b è presente l'importo di euro 28.540,00 a titolo di credito per imposte pagate all'estero.

Anno di riferimento: 2003

Reddito prodotto all'estero nel 2003: euro 114.155,60

Imposta estera definitiva versata nel 2003: euro 63.437,80

Reddito complessivo nel 2003: euro 118.290,00

Imposta lorda nel 2003: euro 43.264,00

Imposta netta nel 2003: euro 38.956,00

### Compilazione del 770/2006

In questo caso, si è notato che nella bozza del Cud 2006 diffusa dalle Entrate, essendo presente un intervallo di tre campi fra il punto 22 (credito d'imposta) ed il successivo punto 26, si intuisce che tali campi, similmente al modello dello scorso anno, verranno dedicati nel 770/2006 Semplificato al credito d'imposta, trasponendo nel modello le informazioni presenti nelle annotazioni del Cud: l'anno di percezione del reddito estero, il reddito prodotto all'estero e l'imposta estera definitiva. Gli importi residui neces-

#### ANNOTAZIONI

Codice	138	139	140	141	142
	12				

sari all'Agenzia per la verifica del credito sono già presenti nell'Anagrafe tributaria ed associate al percipiente. Si è proceduto quindi alla compilazione del 770/2006/Semplificato del dirigente il quale ha fruito del credito d'imposta in dicembre 2005. Gli importi sono troncati, come previsto per il modello 770 (v. box in basso). Oltre alla descritta compilazione dei campi dedicati al credito d'imposta nella parte B - altri dati, ricordiamo la necessità di compilare, in presenza di credito per imposte estere, la sezione annotazioni della stessa parte B del 770. Le annotazioni, codificate nel Cud 2005 associando ad ogni singola causale (es.: dettaglio degli oneri detraibili al 19%) un codice univoco (es.: cod. 18), hanno avuto effetto nel 770/2005, nel quale sono state inserite in ogni singola comunicazione relativa al lavoro dipendente e assimilati i codici corrispondenti alle annotazioni attivate per il singolo sostituito (senza i relativi contenuti). Tale sistema sembra valere anche per il 770/2006. Da una prima analisi della numerazione del Cud 2006, lo spazio che sembrerebbe preposto nel 770/2006 a tali informazioni comprende i punti dal 138 al 155 della parte B (mentre nel 770/2005 comprendeva i punti dal 141 al 158). Il codice applicabile al credito d'imposta è il n. 12 (v. box in alto).

### Dichiarazione dei redditi

Esaminiamo gli impatti conse-

guenti al caso in cui il dipendente beneficiario del credito per imposte estere sia tenuto (in presenza di redditi personali) alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui avvenga il conguaglio delle imposte estere.

Nel caso il dirigente in oggetto presenti nel 2006 la dichiarazione dei redditi, non è ben chiaro se sia tenuto a compilare la sezione del modello relativa alle imposte estere (riga F8 per il 730 e quadro CR per l'Unico - riferimenti relativi alla modulistica 2005, anno di imposta 2004).

Propendiamo per tale obbligo, per i seguenti motivi:

- nel caso non venga dichiarato il credito, l'imposta certificata col Cud non è stata effettivamente trattenuta, in quanto totalmente (o, in altri casi, parzialmente) rimborsata con il credito;
- in dichiarazione si procede ad una riliquidazione dei tributi già oggetto di conguaglio, sulla base degli eventuali altri redditi conseguiti e oneri sostenuti dal dichiarante: essendo il reddito complessivo uno dei fattori di calcolo del credito per le imposte estere, il credito va rideterminato, sulla base dell'effettivo complessivo (il sostituto, per attribuire il credito, si è basato esclusivamente sul reddito di lavoro dipendente). Diversamente, a nostro avviso, l'amministrazione finanziaria ha il potere di riliquidare il credito sulla base del reddito complessivo dichiarato, con l'applicazione della sanzione e interessi previsti.

Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	22	28.540,00
--	----	-----------

Anno di percezione reddito estero	23	2003
-----------------------------------	----	------

Reddito prodotto all'estero	24	114.155,00
-----------------------------	----	------------

Imposta estera definitiva	25	63.437,00
---------------------------	----	-----------